



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Francesco Petrucco Toffolo,

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 26.11.2019 nel procedimento di esecuzione presso terzi avente n. [REDACTED]/2019 R.G.E. promosso dal Condominio [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] sull'istanza di sospensione proposta dal terzo [REDACTED] con opposizione di terzo all'esecuzione;

sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto che sussistano i gravi motivi richiesti al fine della sospensione dell'esecuzione, posto che il terzo opponente ha fornito elementi allo stato sufficienti a ritenere verosimilmente perfezionata in data (marzo 2018) antecedente al pignoramento la cessione in proprio favore del credito poi pignorato (in data 28.10.2019):

- 1) a norma dell'art. 2914 c.c., comma 1, n. 2, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, e per l'art. 1265 c.c. l'efficacia della cessione riguardo ai terzi (tale deve considerarsi il creditore pignorante) richiede la certezza della data dell'atto di cessione, e non d'altro; vero è che nel caso dei crediti futuri l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria, e che l'effetto traslativo del credito si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza; tuttavia, tale effetto è sottratto alla disponibilità delle parti, e per esso non si pone un problema di opponibilità ex art. 2914 c.c. (Cass. 14 aprile 2010, n. 8961; 21 dicembre 2005, n. 28300; 26 ottobre 2002, n. 15141); in particolare quando, come nella specie, il credito ceduto sia identificato nel titolo e nel contenuto, ed in particolare quando si tratti di crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto base, la cessione prevale dunque sul pignoramento, purché sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto prima dal pignoramento stesso;



- 2) l'accettazione della cessione del credito è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco (Cassazione, 13 maggio 2014 n. 10335);
- 3) nella specie, il terzo opponente (cessionario del credito) ha prodotto la comunicazione - inviatagli tramite raccomandata a.r. avente data certa anteriore al pignoramento (doc. 1 att.) - con la quale la creditrice cedente, odierna esecutata, gli ha ceduto il credito relativo ai canoni afferenti al contratto di locazione di data 28.1.2018, registrato in data 8.2.2018, fatto oggetto di pignoramento nell'ottobre 2019, e la conduttrice, debitrice dei canoni e terza pignorata, ha dichiarato che il pagamento del canone è sempre intervenuto su conto corrente intestato a [REDACTED], che risulta essere il figlio del cessionario terzo opponente: essendo ciò evidentemente accaduto su indicazione di quest'ultimo (che ha peraltro documentato di essere creditore ipotecario dell'odierna esecutata: doc. 2 opp.), si deve ritenere provata l'accettazione da parte della debitrice dell'intervenuta cessione;

ritenuto che alla decisione sull'istanza di sospensione consegua, secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), il regolamento delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione, le quali nella specie devono integralmente compensarsi tra le parti non risultando che la parte esecutante avesse avuto notizia che il credito relativo al contratto di locazione rinvenuto fosse stato ceduto;

sospende

il procedimento di espropriazione presso terzi n. [REDACTED]/19 R.G.E.;

dichiara

integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase dell'opposizione;

fissa

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Pordenone, 28.12.2019

